



Regione Toscana

# TESTO UNICO TURISMO

Legge regionale n. 61/2024



# PERCHE' UNA NUOVA LEGGE

Per adeguare la norma all'evoluzione del sistema economico e alla mutate esigenze di operatori e turisti.

Per promuovere un turismo attento all'accessibilità e alla sostenibilità.

Per rafforzare il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale sia per l'esercizio delle funzioni amministrative, che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l'agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti.

Infine, l'elemento fondamentale in tema di strutture ricettive è la scelta strategica di regolamentare le sole imprese turistiche. Si prevede che l'avvio e la gestione delle strutture ricettive sia possibile solo in forma imprenditoriale: si ritiene che solo questa modalità di esercizio dell'attività ricettiva sia da ricomprendere nel sistema di network e servizi offerti dalla governance regionale, in particolare nel sistema di promozione turistica.



# COSA CAMBIA PER I COMUNI

gli **AMBITI TURISTICI** diventano **COMUNITÀ D'AMBITO TURISTICO**

non più solo soggetto aggregatore di Comuni, ma luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private, che operano nel turismo

si occuperanno di:

- informazione e accoglienza turistica, in continuità con la legge precedente
- raccolta dati per il sistema informativo regionale

Inoltre i Comuni possono scegliere di esercitare a livello di Comunità d'ambito le altre funzioni amministrative di livello locale sul turismo, oltreché le funzioni di nuova attribuzione in materia di agenzie di viaggio, pro-loco e classificazione delle strutture ricettive



# SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO

La Regione istituisce il “Sistema informativo regionale del turismo”, allestendo le piattaforme e le infrastrutture digitali, nonché il complesso degli applicativi necessari a metterle in opera, anche assicurando l’interoperabilità con le banche dati del Ministero del turismo.

In materia di statistica ai fini ISTAT, la Giunta regionale uniforma il sistema e le prassi operative realizzando una piattaforma unica, superando così il sistema vigente e la sua parcellizzazione tra i dieci enti - Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitana - tra cui è attualmente ripartito.

Le Comunità d'ambito turistico eserciteranno le funzioni di livello locale in materia di statistica turistica, ovvero la trasmissione dei dati - attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale - e la verifica sugli adempimenti da parte delle strutture ricettive.

# PROMOZIONE TURISTICA

La promozione turistica compete alla Regione, che si avvale delle agenzie regionali



La nuova legge rafforza e delinea più efficacemente i margini di azione della promozione turistica e definisce il neo-costituito **Osservatorio regionale sul turismo (ORT)** come strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private, con l'obiettivo della piena conoscibilità del fenomeno turistico, del supporto ai processi decisionali e le attività promozionali e al rafforzamento della governance del sistema turistico regionale.

## [OTR - Osservatorio turistico regionale](#)



# STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Sono strutture ricettive alberghiere: **alberghi; residenze turistico-alberghiere; condhotel; academy hotel.**

La gamma dei servizi offerti dalle strutture alberghiere si amplia prevedendo:

- la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti le attrezzature per attività ludico-motorie e fitness
- la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working
- la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, nei limiti del 40% della capacità ricettiva, previo mutamento della destinazione d'uso in turistico-ricettiva
- academy hotel: gli alberghi a 4 o 5 stelle possono organizzare attività di alta formazione in materia di accoglienza e ospitalità
- agevolazioni a favore degli alberghi a 1 o 2 stelle che stipulino convenzioni al fine di fornire alloggi a: studenti universitari e ricercatori; familiari dei degenti ricoverati in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, nonché pazienti in regime ambulatoriale o di “day hospital”; lavoratori delle imprese convenzionate.



# STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Sono strutture ricettive all'aperto: **campeggi; villaggi turistici; aree di sosta camper; marina resort.**

**Art. 28 Campeggi:** la novità più rilevante è quella relativa al comma 4 in cui si prevede che nelle aree libere di uso comune, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e, ove necessario, paesaggistiche, è consentito l'allestimento, per il periodo di permanenza del campeggio, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, con un numero di posti letto massimo pari al 5 per cento della capacità ricettiva del campeggio e comunque non superiore a cinquanta.

**Art. 31 Aree di sosta camper:** si elimina il limite delle 72 ore massime per la sosta dei turisti nei loro mezzi di pernottamento autonomi.

**Art. 32 Marina resort:** si inserisce il comma 2, che specifica che possono fare parte delle unità da diporto della struttura ricettiva anche le "house boat", vale a dire le unità allestite come alloggi galleggianti, messe a disposizione in locazione all'ormeggio o noleggio a scopo turistico ricettivo, nei limiti stabiliti dal piano regolatore portuale.

# STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ COLLETTIVA

Sono strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva: **case per ferie; ostelli; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi.**

**Art. 36 Ostelli:** si elimina la previsione che definiva gli ostelli come strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

**Art. 37 Rifugi escursionistici e Art. 38 Rifugi alpini:** si estende la possibilità di gestione di queste strutture ricettive alle imprese tout court, non limitando più alle sole imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

# STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE

Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione: **affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca.**

## **Affittacamere e Bed and breakfast**

Sono disciplinate solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale, che devono essere ubicate in immobili ed unità immobiliari con destinazione d'uso turistico-ricettiva.

Per gli esercizi esistenti, il mutamento di destinazione d'uso deve avvenire entro il 30/06/2026 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione.

Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale.

# RESIDENCE

Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi accessori, anche centralizzati. Si estende ai residence la possibilità di **somministrare alimenti e bevande** alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

# ALBERGO DIFFUSO

La legge definisce l'albergo diffuso come una peculiare struttura a rete, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

In coerenza con quanto previsto per affittacamere e b&b, tali alloggi devono avere, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva. L'eventuale mutamento, anche per gli esistenti, deve avvenire entro il 30/06/2026 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione.



# LOCAZIONI TURISTICHE

Si introduce la facoltà per i comuni a più alta densità turistica e per tutti i comuni capoluogo di provincia di adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell'attività di locazione breve per finalità turistiche, al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. In tale contesto, con l'obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Si prevede che nei comuni che adottano il suddetto regolamento l'esercizio di tale attività sia subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione.



# STABILIMENTI BALNEARI

In coerenza con l'obiettivo della destagionalizzazione, si attribuisce natura di attività principale, alla stregua della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.



# AGENZIE DI VIAGGIO

Sono agenzie di viaggio le imprese che esercitano le attività tipiche di: produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator); intermediazione nelle attività o di singoli servizi separati, con vendita diretta al pubblico; raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Le agenzie di viaggio online sono soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio, ad eccezione della disponibilità di un locale per l'esercizio dell'attività.

Le agenzie possono svolgere anche attività complementari nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre.

## DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO


Si adeguano le previsioni della legge regionale alla sopravvenuta normativa statale che ha disciplinato l'abilitazione all'esercizio della professione.

Si specifica che la competenza al rilascio dell'abilitazione è dei Comuni, in quanto segue la competenza in materia di agenzie di viaggio.



# TRASPORTO TURISTICO

Si introduce una disciplina innovativa, attribuendo ai comuni a più alta densità turistica la facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico, per salvaguardare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.



# PROFESSIONI TURISTICHE

Sono professioni turistiche: **la guida turistica, l'accompagnatore turistico, la guida ambientale, il maestro di sci, la guida alpina**

La materia delle professioni turistiche è in regime di competenza concorrente, motivo per cui si è reso necessario l'aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato con la legge n.190 del 13 dicembre 2023.

Vengono invece confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale - salvo la novità relativa alla scissione tra il procedimento di abilitazione professionale e quello di esercizio dell'attività - maestro di sci e guida alpina, per le quali non vi sono stati interventi da parte del legislatore statale.

